



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, (pubblicato in GUUE L 193/2015);

VISTO, in particolare, l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le condizioni per cui gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizootie e organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo n. 1408/2013;

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2014, n. 239, che individua le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2015, n. 78, relativo alle Misure fitosanitarie per il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nella zona infetta della Provincia di Lecce;

VISTA la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju), (GUUE L 15/2015, pag. 36);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2015, n. 148, recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Piano degli interventi adottato in data 30 settembre 2015, dal Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju), ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile del 11 febbraio 2015, n. 225;

CONSIDERATA la necessità di definire misure di carattere finanziario integrative di quelle fitosanitarie a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure obbligatorie di contrasto alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e per il sostegno alla ripresa produttiva

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto, nell'ambito delle risorse e delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju), disciplina contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure definite dal vigente Piano degli interventi del Commissario delegato all'emergenza.

Articolo 2

(Indennizzo del danno subito)

1. E' concesso un contributo ai proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 giugno 2015, per indennizzare i danni subiti a seguito dell'estirpazione di piante di olivo, quando la misura è individuata dal piano degli interventi di lotta al batterio, previo trattamento fitosanitario.

2. Il contributo è stabilito nella misura di:

- **euro 98,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro;
- **euro 121,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità compresa tra 101 e 200 piante/ettaro;
- **euro 146,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità uguale o minore di 100 piante/ettaro.

3. Nel caso di olivi per i quali non è determinabile il sesto di impianto, è riconosciuto ai proprietari un indennizzo pari ad **euro 146,00** a pianta.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. Dagli aiuti sono detratti i costi non direttamente collegati alla comparsa delle Xylella che sarebbero stati sostenuti comunque dal beneficiario.

Articolo 3

(Indennizzo dei costi per l'estirpazione degli alberi d'olivo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, è concesso un contributo a fronte dei costi sostenuti per l'estirpazione delle piante di olivo e per la successiva trinciatura della chioma e distribuzione sul terreno, ovvero per la bruciatura della ramaglia e distribuzione delle ceneri in situ o in luogo vicino, nella misura di:

- **euro 90,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro;
- **euro 100,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità compresa tra 101 e 200 piante/ettaro;
- **euro 115,00** per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità uguale o minore di 100 piante/ettaro.

2. Nel caso di olivi per i quali non è determinabile il sesto di impianto, è concesso un contributo pari ad **euro 115,00** per pianta.

3. Dagli importi sopra indicati sono stati dedotti i ricavi derivanti dalla vendita del legname.

Articolo 4

(Contributo per i costi di ristrutturazione o riconversione)

1. Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata per l'attuazione delle misure previste dal vigente Piano degli interventi del Commissario delegato all'emergenza, può essere concesso un contributo finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2, a sostegno dei costi di ristrutturazione o di riconversione del ciclo produttivo.

Articolo 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- a) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014, salvo che la situazione di difficoltà sia stata causata dalla comparsa del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);
- b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 6

(Cumulo)

1. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali, in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità dei aiuti ammissibile secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) 702/2014, pari al 100%.
2. Dagli aiuti sono detratti eventuali premi assicurativi percepiti.

Articolo 7

(Esenzione)

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 26, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Articolo 8

(Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 9.1, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali garantisce il rispetto degli obblighi di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Maurizio Martina